

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Fondiaria-Sai

L'associato che accede al Fondo di solidarietà permane nel Fondo Pensione in qualità di iscritto.

Con l'accesso al Fondo di solidarietà il rapporto di lavoro si interrompe e - fermo restando, ove dovuto, il versamento dei contributi al Fondo Pensione a carico dell'ex datore di lavoro - i contributi si qualificano come contributi volontari. L'ex datore di lavoro rilascia CUD per i contributi versati al Fondo Pensione (i contributi sono interamente detassati). L'INPS eroga l'assegno straordinario e rilascia la CU. Se tenuto, l'associato presenta la dichiarazione dei redditi riportando anche i dati presenti nella CU.

OPZIONI

con requisiti pensionistici

Prestazione

L'associato può chiedere *in qualsiasi momento* la prestazione pensionistica ex art. 11 D.Lgs. 252/2005. Per il regime fiscale applicabile si veda il *documento sul regime fiscale* accessibile da Futur@/Life/Assistenza e Previdenza.

RITA

L'associato che ha un'età ≥ 62 anni al momento della richiesta può chiedere, in tutto o in parte, la prestazione in rendita integrativa temporanea anticipata (art. 11, comma 4 e 4.bis del D.Lgs. 252/2005).

La RITA è imputata prioritariamente al montante maturato per primo ed è tassata con ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione al fondo (aliquota minima 9%).

senza requisiti pensionistici

Riscatto 50%

L'associato può chiedere in qualsiasi momento il riscatto 50% ex art. 14, comma 2, lett. b, D.Lgs. 252/2005.

Il riscatto è imputato prioritariamente al montante maturato per primo ed è tassato con le seguenti modalità:

Vecchi iscritti:

- ante 2001: tassazione con aliquota TFR;
- 2001 - 2006: tassazione separata con aliquota interna;
- dal 2007: ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione al fondo (aliquota minima 9%).

Nuovi iscritti:

- ante 2007: tassazione separata con aliquota interna;
- dal 2007: ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione al fondo (aliquota minima 9%).

Riscatto cause diverse

L'associato può chiedere in qualsiasi momento il riscatto per cause diverse (art. 14, comma 5, D.Lgs. 252/2005 e 18.2 dello Statuto).

Il riscatto può essere esercitato per l'intera posizione ovvero nella misura del 50% o del 30% per non più di due volte. Il riscatto è imputato prioritariamente al montante maturato per primo ed è tassato con le seguenti modalità:

Vecchi iscritti:

- ante 2001: tassazione con aliquota TFR;
- 2001 - 2006: tassazione ordinaria con aliquota IRPEF progressiva;
- dal 2007: ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Nuovi iscritti:

- ante 2001: tassazione con aliquota interna;
- 2001 - 2006: tassazione ordinaria con aliquota IRPEF progressiva;
- dal 2007: ritenuta a titolo d'imposta del 23%.